



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Presidenza

Convenzione

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

.....
(23 MAGGIO 2013)

Addì 23 maggio 2013, alle ore 11.00 presso la sede del Tribunale di Trieste, tra, il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale, Raffaele MORVAY, domiciliato presso la sede del Tribunale in Trieste – Foro Ulpiano n.1, giusta delega di cui ai DD.MM. 26 marzo e 16 luglio 2001;

e

l'A.D.S. (ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA) Volontari dell'ALPE ADRIA per la solidarietà con sede in Trieste, piazzale Alcide De Gasperi n. 4 – iscritta presso il Registro Regionale di Volontariato al n. 1152 del Friuli Venezia Giulia – Codice Fiscale 90121270327 in persona del legale rappresentante sig. JONATHAN LO RE nato il 01.03.1982 identificato a mezzo patente di guida n. RM5774816H

denominata d'ora in avanti "Associazione"

PREMESSO

- che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 ed in applicazione dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada), della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o in caso di mancata opposizione la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 186, comma 9 bis e 187 co.

8 bis, D.L.vo 285/1992 (mod. dalla Legge n. 120/2010), ovvero, nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

- che le norme citate affidano compito di controllo sull'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità soltanto sull'autorità di pubblica sicurezza per la misura sostitutiva applicata ai sensi del D.L.vo 274/00 e per l'attività non retribuita a favore della collettività ai sensi della legge 145 del 2004, mentre nel caso di beneficio concesso a sensi dell'art. 73 del DPR 309/90 o dell'art. 186 e 187 del D.L.vo n. 285/92, così come modificati, dall'art. 33 della Legge n. 120/10, il controllo può essere demandato all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (di seguito U.E.P.E.).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

(Attività da svolgere)

L'Associazione consente, nei limiti massimi della sua disponibilità, che condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino, la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

A tale proposito l'Associazione citata specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- *manutenzione delle strutture e del verde*
- *aiuto artiere e di supporto per l'attività d'ippoterapia*

ART.2

(Modalità di svolgimento)

L'attività non retribuita in favore dell'Associazione, è svolta in conformità con quanto disposto nella provvedimento di condanna, nel quale il Giudice, a norma delle disposizioni normative citate nella premessa indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta, nonché il termine, decorrente dalla data di notifica, entro il quale la stessa deve iniziare.

Detta decisione viene agevolata dalla dichiarazione di disponibilità da parte dell'Associazione tra quelle convenzionate, che l'interessato o il suo difensore è tenuto a produrre, la quale dichiarazione contiene nelle grandi linee il piano d'impiego del condannato ed il tempo di preavviso di cui necessita la struttura.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale" sottoscritto dal condannato e dall'incaricato dell'Associazione nel quale si rende evidente: la durata di inizio dell'attività lavorativa e la presumibile data di conclusione, la sede di impiego, l'articolazione dell'orario di lavoro o dei giorni lavorativi per settimana e le mansioni prevalenti. Tale accordo dovrà essere sottoscritto dal condannato e dal referente incaricato per l'Associazione utilizzando il fac-simile allegato alla presente



convenzione e sarà trasmesso all'Organo deputato al controllo e al Giudice, che verificherà la congruenza del piano.

La mancanza delle osservazioni, secondo il principio del silenzio-assenso, equivale ad un parere di congruità.

Il referente dell'Associazione avrà cura di rilevare la presenza del soggetto anche con acquisizione della firma in entrata ed in uscita, ovvero in caso di qualsiasi variazione inerente la prestazione dell'attività invierà relazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o all'U.E.P.E. competente per il controllo in tempo reale, al fine di consentire all'Organo di controllo di riferire al Giudice che ha applicato la sanzione.

ART.3

(Autorità individuata per il controllo)

Il Giudice individua in sentenza l'Organo incaricato per il controllo (Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna) e ne dà comunicazione alla struttura ospitante. All'organo incaricato per il controllo viene trasmessa copia della sentenza e della convenzione con l'Associazione.

ART.4

(Coordinatori delle prestazioni)

L'Associazione, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, individua nei titolari di posizione organizzativa che hanno dato la propria disponibilità ad ospitare i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, avendo cura di notificare il Giudice di eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.

Il coordinatore segue il condannato durante il periodo di inserimento e segnala eventuali inadempienze all'autorità incaricata, individuata nel dispositivo della sentenza, per il controllo del condannato.

ART.5

(Modalità di trattamento)

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e seguenti del citato Decreto Legislativo.

ART.6

(Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali)

E' fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.



L'Associazione fornisce per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità, copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, mediante assicurazione obbligatoria presso l'INAIL ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile con polizza R.C.T.

Nel caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività sostitutiva l'Associazione si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, ai competenti istituti assicurativi e all'organo preposto al controllo.

L'Associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso nonché di eventuali dispositivi di sicurezza alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.7 (Violazione degli obblighi)

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 4) della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per il controllo le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo 274/00, corredando la comunicazione da eventuali giustificazioni prodotte.

L'Autorità competente per il controllo informerà il Giudice.

ART.8 (Relazione sul lavoro svolto)

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 4) della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, redigono, alla conclusione del lavoro di pubblica utilità, espletato dal condannato, una relazione che verrà inviata all'Autorità competente per il controllo (FF.OO. o U.E.P.E.), al fine di documentare l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L'Autorità individua per il controllo invierà tale relazione al Giudice che ha applicato la sanzione.

ART.9 (Risoluzione della convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Associazione ospitante.

(ART.10) (Durata dell'accordo)

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione e ha termine fino a quanto una delle parti non recede per iscritto.




In ogni caso l'eventuale recessione deve avvenire con un margine di preavviso al fine di consentire l'ultimazione di eventuali attività avviate o da ricollocazione di eventuali misure in corso.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generali Affari Penali.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto,

Trieste, 23 MAGGIO 2013

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ASSOCIAZIONE


Jonathan LO RE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI TRIESTE


Raffale MORVAY

(Allegato alla Convenzione)

Accordo individuale

Premesso che le prestazioni di cui al presente accordo non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato;

Il presente accordo tra il referente incaricato dell'Ente/Associazione/Organizzazione _____ e il Sig. _____ nato a con riferimento al procedimento N° R.G. ___ del Tribunale di _____ inerente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la durata di _____ definisce quanto segue:

- SVOLGIMENTO ATTIVITA':

-il Sig. _____ svolgerà l'attività presso la seguente sede o struttura: _____

e in particolare svolgerà le seguenti mansioni:

1. _____
2. _____
3. _____

secondo la seguente articolazione giornaliera e oraria: _____

Data di inizio effettiva dell'attività _____

Data di conclusione prevista _____ (da aggiornare in itinere con data modificata per eventuali differimenti dovuti ad assenze giustificate)

(Documentati motivi di particolare rilievo, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio o alla famiglia)

Il responsabile della struttura garantisce gli adempimenti che secondo la convenzione siglata con il Presidente del Tribunale di Trieste sono a carico dell'Ente/Associazione/Organizzazione ospitante ed inoltre provvede ad annotare le presenze in uno specifico registro conservato agli atti e reso disponibile per i controlli da parte della competente autorità.

Alla conclusione del periodo produrrà all'interessato in duplice copia relazione, corredata dall'estratto del registro presenze, attestante lo svolgimento delle attività, per gli adempimenti conseguenti a carico dell'autorità incaricata per il controllo, indicata dal Giudice nel provvedimento (Autorità di P.S. ovvero Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna), che a sua volta ne curerà la trasmissione all'Autorità Giudiziaria competente, per la declaratoria di rito.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE:

- svolgere le attività previste nel presente accordo;
- mantenere la necessaria riservatezza sui dati e delle informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività;
- seguire le indicazioni del responsabile e far riferimento al medesimo per qualsiasi evenienza ed esigenza organizzativa;
- dare immediata comunicazione di eventuali impedimenti che comportino assenze giustificate e successivamente giustificare l'assenza ;
- rispettare i regolamenti interni della struttura ospitante ;
- agevolare il controllo da parte dell'autorità incaricata (autorità di Pubblica Sicurezza ovvero assistente sociale incaricata dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna).
- sottoporsi a visita sanitaria ai sensi del D.Lvo 81/08 s.m.i, ove richiesto;
- acquisire al termine dell'attività, in duplice copia, dal Referente incaricato dall'Ente/Associazione/Organizzazione la relazione finale, unitamente all'estratto del registro delle presenze, in ordine allo svolgimento del lavoro e produrne una copia all'Organo di controllo, che la trasmetterà al Giudice per la declaratoria di rito.

Il Sig. _____ autorizza secondo quanto previsto da D.lgs. 196/2003 il trattamento dei propri dati personali ivi compresi i dati sensibili e giudiziari.

Tutto ciò definito le parti sottoscrivono per accordo

IL RICHIEDENTE

ENTE/ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE

OSPITANTE

Data _____

Per facilitarne la consultazione ai fini della predisposizione del piano di lavoro individuale di impiego, si riportano i commi 4) e 5) dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992

224-bis. Obblighi del condannato

(articolo introdotto dall'articolo 6 della legge n. 102 del 2006)

.....

4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

.....

